

## **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPACE 2 S.P.A. AI SENSI**

### **DELL'ART. 2437-TER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

I Sindaci si sono riuniti allo scopo di esprimere al Consiglio di Amministrazione della Società Space2 S.p.A. (in seguito anche la "Società" o "Space2") il proprio parere ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Il Collegio Sindacale della Società

#### **PREMESSO CHE**

- in data 19 ottobre 2016, il sottoscritto collegio sindacale aveva già espresso parere di congruità del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;

- in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria civilistica semestrale al 30 giugno 2016, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, quale situazione patrimoniale di riferimento ai fini della fusione per incorporazione di Avio in Space2 (la "Fusione") ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile;

- facendo tale relazione parte dei documenti che, in ossequio a quanto indicato dall'art. 2501-septies del codice civile, devono restare depositati nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse, durante i 30 giorni precedenti la decisione in merito alla Fusione, sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha quindi - limitatamente alle sole decisioni sulla Fusione, sulla scissione parziale proporzionale di Space2 in Space3 S.p.A. e sull'annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate da Space2 a seguito di esercizio del Diritto di Recesso - convocato un'ulteriore assemblea dei soci per il 23 dicembre 2016, al fine di consentire ai soci di avere a disposizione l'intero termine di 30 giorni di cui sopra. Le materie sopra citate sono state, quindi, revocate dall'ordine del giorno dell'assemblea già convocata per il 1 dicembre 2016, che rimane comunque confermata per le altre deliberazioni;

- dalla "Nota di aggiornamento della Relazione illustrativa pubblicata in data 28 ottobre 2016", approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Space2, risulta confermato che l'Operazione Rilevante - da considerarsi, nel suo complesso, come un'operazione unitaria - si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive indicate nella Relazione, attraverso l'esecuzione delle operazioni societarie già individuate nel parere ex art. 2437-ter, rilasciato dal sottoscritto Collegio Sindacale in data 19 ottobre 2016;

- a norma dell'art. 2437 del codice civile, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), agli azionisti che non concorressero all'approvazione dell'Operazione Rilevante e, in particolare, della Fusione è riconosciuto il diritto di recesso, in quanto l'adozione del nuovo statuto societario implica un cambiamento significativo dell'attività della Società oltreché il prolungamento del termine di quest'ultima;

- l'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile stabilisce che, in tali circostanze, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- l'art. 7 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione di Space2, tenuto conto della natura di Space2 e del suo oggetto sociale, debba determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso coerentemente con la deroga prevista dall'art. 2437-ter, comma 3, secondo periodo, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4. Più in dettaglio, ai sensi dello statuto, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto di Space2 risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e alle altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante e, in particolare, della Fusione;

- in ogni caso, in ossequio a quanto indicato dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tale valore non può comunque essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare la Fusione. Pertanto, a seguito della convocazione per il 23 dicembre 2016 dell'ulteriore assemblea chiamata ad approvare, tra l'altro, la Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Space2 tenutosi in data odierna ha rideterminato la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione della citata Assemblea che è pari, alla data odierna, ad Euro 9,893;

- sulla base dei criteri sopra indicati ed in considerazione del fatto che l'importo delle Somme Vincolate, pari a complessivi Euro 295.500.000, suddiviso per il numero delle azioni porta ad un valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso pari ad Euro 9,85 e, pertanto, inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 23 Dicembre 2016 chiamata ad approvare la Fusione, nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha determinato in Euro 9,893 il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria Space2 oggetto del Diritto di Recesso;

- tale valore deve intendersi in sostituzione di quello precedentemente determinato in data 19 ottobre 2016 e pari a Euro 9,85;

#### **ESAMINATA**

la documentazione fornita dal Consiglio di Amministrazione di Space2 ed in particolare:

- la parte della "Nota di aggiornamento della Relazione illustrativa pubblicata in data 28 ottobre 2016", predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Space2 riunitosi in data odierna;
- la relazione della società di revisione KPMG S.p.A., anch'essa predisposta in data odierna, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di liquidazione delle azioni della Società, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo;

#### **RILEVATO CHE**

il Collegio Sindacale:

- ha vigilato sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge previste dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile;

- ha accertato che il procedimento adottato dall'organo amministrativo per la determinazione del valore della partecipazione è conforme alla legge e allo statuto sociale e che tale valore verrà comunicato al mercato tramite la pubblicazione della "Nota di aggiornamento della Relazione illustrativa pubblicata in data 28 ottobre 2016" entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 2437-ter del codice civile;
- non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Space2 S.p.A. ex art. 2437-ter del codice civile, non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni;

#### ESPRIME

parere di congruità del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Il presente parere viene depositato presso la sede sociale nei termini di legge.

Milano, 22 novembre 2016

#### I SINDACI

- Dott. Pier Luca Mazza

- Dott. Marco Cautiani

- Dott.ssa Virginia Marini